



N° 17407

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
IL DIRETTORE GENERALE

di concerto con il

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL
TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge n. 239 del 23 agosto 2004 di riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera c), come modificato dall'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.249, che ha attribuito allo Stato compiti e funzioni in materia di oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui della loro distillazione e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto, i biocarburanti ed i bioliquidi, prevedendo inoltre all'art. 1, comma 7 l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici;

VISTO il decreto legislativo 128/2006 in materia di riordino della disciplina relativa all'installazione ed all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con la legge 4 aprile 2012, n° 35, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", che agli articoli 57 e 57 bis ha individuato le infrastrutture ed insediamenti strategici per i quali, fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli impianti definiti costieri, d'intesa con le Regioni interessate;

VISTO l'art. 52 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 concernente l'impianto e l'esercizio dei depositi costieri;

VISTO il D.Lgs. n. 249 del 31 dicembre 2012, concernente la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi ed in particolare l'articolo 16, commi 3 e 4;

VISTO il D.M. n. 17369 del 21 maggio 2013 con il quale la Società COSTA PETROLI è stata autorizzata a realizzare un deposito costiero per oli minerali della capacità di mc.1350 nel Comune di Chioggia;

VISTA l'istanza in data 8 aprile 2014 con la quale la Società COSTA BIOENERGIE S.r.l., subentrata nella titolarità della predetta autorizzazione a seguito della cessione del ramo d'azienda da parte della società Costa Petroli, come da atto notarile a rogito dott. Caputo, notaio in Chioggia,

Barzaghi- autorizzazione COSTA BIOENERGIE



n.2500 del 19 novembre 2013, ha chiesto di essere autorizzata a modificare il deposito mediante l'installazione dei seguenti serbatoi ed impianti:

n. 3 serbatoi tumulati da 3.000 mc ciascuno per GPL

n.1 punto di travaso per scarico navi

n.4 punti di travaso per il carico GPL in ATB

n.1 area pompe/compressori GPL per la movimentazione del prodotto,

portando la capacità complessiva a **mc.10.350** di oli minerali nonché un serbatoio da mc 1 destinato ad odorizzante.

CONSIDERATO che, ai sensi dei predetti artt. 57 e 57 bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n.35, e dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato, con note protocollo n. 0010828 del 4 giugno 2014, n.0011146 del 6 giugno 2014 e n. 0003061 del 16 febbraio 2015, le Conferenze dei servizi che si sono svolte in data 17 giugno 2014 ed in data 3 marzo 2015, ed in vista di ciò sono pervenuti i pareri favorevoli, con o senza prescrizioni, delle seguenti Amministrazioni ed Enti:

- ministeriale n.0014490 in data 15 maggio 2014 con la quale il **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, in relazione all'iniziativa oggetto del procedimento ha reso noto di non rilevare aspetti di competenza in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, comunicando altresì che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il progetto deve essere sottoposto ad una preventiva procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., di competenza regionale;
- nota n.253971 in data 12 giugno 2014 con la quale la **Regione Veneto**, in relazione alla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha a sua volta comunicato che, ai sensi della normativa regionale vigente (L.R. 10/1999, DGR 575/2013) la competenza in materia di V.I.A. risulta delegata alla Provincia, invitando pertanto l'amministrazione provinciale di Venezia ad effettuare i necessari accertamenti;
- ministeriale n. 67663 del 13 giugno 2014 con la quale l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, sentita la Direzione Interregionale delle dogane per il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia, ha espresso parere favorevole, subordinatamente all'osservanza di una serie di prescrizioni;
- nota n.0028369 del 16 giugno 2014 con la quale la **Città di Chioggia**, nel comunicare che: *"l'intervento risulta conforme al vigente P.R.G., approvato con D.G.R. n.2149 del 14 luglio 2009, e lo stesso risulta conforme al Piano Regolatore del Porto di Chioggia, in quanto ricadente in area a destinazione buncheraggio navi all'interno della cinta doganale"*, ha tuttavia precisato che il parere favorevole espresso è condizionato *"alla risoluzione delle problematiche di cui alle sanatorie edilizie in corso"* nonché al rispetto di quanto riportato nel parere precedentemente espresso con la nota n.0041898 del 10 settembre 2012 e precisamente che:

h 0



"l'installazione e l'esercizio del deposito costiero per i carburanti nel Val da Rio, non deve comportare la costituzione di una fascia di rispetto e/o vincolo di edificabilità tale da compromettere le previsioni dell'Amministrazione comunale per la realizzazione dello nuovo mercato ittico nell'area adiacente al sito su cui sorge il deposito..";

- ministeriale n.17952 del 16 giugno 2014 con la quale la **Capitaneria di Porto di Chioggia** ha reso noto che: *"il richiesto ampliamento del deposito costiero a suo tempo autorizzato con il decreto n.20946 del 25 ottobre 2012, insiste su proprietà privata"*.

CONSIDERATO inoltre che nell'ambito dei lavori della riunione della Conferenza dei servizi che si è svolta in data 17 giugno 2014 il rappresentante dell'**Azienda speciale per il Porto di Chioggia – ASPO** ha espresso parere favorevole all'iniziativa;

TENUTO CONTO che successivamente ai lavori della Conferenza dei servizi che si è svolta in data 17 giugno 2014, sono state acquisite le seguenti ulteriori note:

- ministeriale n.U.0006433 del 17 giugno 2014, con la quale il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** ha espresso, per la parte di propria competenza, parere favorevole all'iniziativa in oggetto;
- ulteriori ministeriali n.U.0008101 del 30 luglio 2014 e n.12650 del 17 dicembre 2014, con le quali il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, in relazione alle valutazioni della Capitaneria di Porto di Chioggia e dello stesso Comune di Chioggia, ha comunicato, per quanto di competenza, che si può procedere con l'iter istruttorio già avviato con la riunione della Conferenza dei servizi, evidenziando altresì *"la necessità che la Società Costa Bioenergie avvii anche l'iter istruttorio relativo al rilascio della concessione demaniale marittima ancora non richiesta per il collegamento tra il deposito di gas a terra e la zona di scarico da nave"*;
- nota n. U.0038997 in data 22 agosto 2014 con la quale la **Città di Chioggia**, in relazione ai chiarimenti richiesti circa il parere espresso con la nota del 16 giugno 2014 sopra riportata, ha comunicato che è stato individuato un nuovo sito per l'ubicazione del Mercato ittico all'ingrosso e pertanto *"non sussistono più le condizioni poste nel nostro precedente parere"*.
- nota n.0011549 del 5 settembre 2014 con il quale il **Comitato Tecnico Regionale della Regione Veneto** ha rilasciato in data 2 settembre 2015 il Nulla Osta di Fattibilità a valle della presentazione del Rapporto di Sicurezza Preliminare ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. 334/99;
- provvedimento n. 9036 del 2 febbraio 2015 della **Provincia di Venezia** di non assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., *"condizionato all'approvazione da parte dell'autorità competente delle necessarie varianti conseguenti all'introduzione del traffico di navi gasiere alla struttura organizzativa e gestionale del porto, emergenti dal piano di sicurezza.."*;
- ministeriale n. 25658 del 27 febbraio 2015 con la quale l'**Agenzia delle Dogane e**

u E



dei Monopoli, nel ribadire il parere già espresso con la nota sopra riportata, sentita la Direzione Interregionale delle dogane per il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia, ha reso noto che *“si rende necessario...procedere ad alcune precisazioni ai fini dello svolgimento delle verifiche effettuate dal personale dell'Agenzia delle Dogane presso il deposito in questione in condizioni di sicurezza...”* dettando al riguardo alcune prescrizioni;

- nota n. 18728 del 25 febbraio 2015 con la quale l'**ARPAV Veneto** ha reso noto che esprimerà il proprio parere nell'ambito del lavoro svolto dal gruppo incaricato dal CTR del Veneto;
- nota n.U.0008973 del 3 marzo 2015 con la quale la **Città di Chioggia** ha confermato i pareri precedentemente espressi con le note sopra richiamate.

CONSIDERATO altresì che nell'ambito della riunione della Conferenza dei Servizi che si è svolta in data 3 marzo 2015, è stato chiarito quanto segue:

- in relazione alla richiesta di concessione demaniale per la banchina, considerato che l'opera, seppure realizzata, è ancora in fase di collaudo da parte del Genio Civile Opere Marittime e di conseguenza non è al momento entrata nella disponibilità del Demanio, la Società ha dichiarato che presenterà quanto prima alla Capitaneria di Porto di Chioggia apposita istanza di accosto preferenziale;
 - in relazione alla nota n. 5954 del 27 febbraio 2015 consegnata agli atti della Conferenza dei servizi, con la quale la **Capitaneria di Porto di Chioggia** ha evidenziato la necessità di effettuare *“ogni utile approfondimento in merito agli atti che, successivamente alla conclusione della valutazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, verrebbero ad essere richiesti all'Amministrazione...”*, la rappresentante del **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** ha sottolineato l'opportunità che *“la Capitaneria di Porto si attivi con l'ASPO, i Vigili del Fuoco, la Società e con gli altri enti che eventualmente verranno individuati, a un tavolo nel quale esaminare le questioni inerenti il Piano della Sicurezza e che la società si impegni a collaborare anche sulla base dello studio preliminare già presentato alla Provincia di Venezia”*;
 - il rappresentante dell'**Azienda del Porto di Chioggia** nel dichiararsi favorevole all'iniziativa come già espresso in precedenza nelle riunioni per la formazione dei pareri laddove coinvolta, si è reso disponibile *“a collaborare con la Capitaneria di Porto e con gli altri soggetti interessati per la redazione dei documenti inerenti la Sicurezza del Porto e la regolamentazione dei traffici”*;

CONSIDERATO inoltre che la Società ha dichiarato di accettare le prescrizioni formulate dalle varie Amministrazioni ed Enti;

VISTO che non sono pervenute osservazioni al verbale di conclusione della Conferenza dei servizi che si è svolta in data 3 marzo 2015, trasmesso con nota prot. n. 0004619 del 4 marzo 2015, a tutti gli Enti e/o Amministrazioni interessati al procedimento con la quale è stata trasmessa anche la ministeriale n.0005726 del 2 marzo 2015 del **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, ricevuta successivamente allo svolgimento della riunione della Conferenza dei servizi, con la quale il Ministero ha preso atto che la Società Costa Bioenergie *“ha adempiuto a quanto previsto dal D.lgs 152/2006 e s.m.i. in materia di*



valutazione di impatto ambientale" ;

TENUTO CONTO che, con determinazione n.668/2015 la **Provincia di Venezia**, nel confermare la validità della precedente determina n.333 del 2 febbraio 2015 di non assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale, ha rettificato il punto VIII della seconda pagina della determina stessa relativamente alla preliminare condivisione del documento integrativo presentato dalla Società Costa Bioenergie, con i relatori del C.T.R. , dei vigili del fuoco e dell'ARPAV;

VISTA la determina n.0007932 del 13 aprile 2015, con la quale è stato dichiarato concluso positivamente il procedimento avviato a seguito dell'istanza presentata dalla società **COSTA BIOENERGIE S.r.l** ;

VISTA l'Intesa espressa dal Presidente della Regionale Veneto, con nota n. 660 del 28 aprile 2015, ai fini del rilascio della presente autorizzazione alla società **COSTA BIOENERGIE S.r.l.** per la modifica della costituzione del deposito costiero di prodotti petroliferi sito in Val del Rio (Chioggia) aumentando la capacità di stoccaggio a complessivi mc.10.350 di oli minerali e gpl:

DECRETA

Articolo 1

La Società **COSTA BIOENERGIE S.r.l.**, con sede in Chioggia (VE), Via Maestri del Lavoro, 50 , è autorizzata a modificare la costituzione del deposito costiero di prodotti petroliferi sito in Val del Rio (Chioggia), del quale la stessa è titolare in forza dell'atto citato nelle premesse, aumentando la capacità di stoccaggio a complessivi mc.10.350 di oli minerali e gpl, in conformità al progetto approvato e delle prescrizioni formulate in sede istruttoria.

A modifica realizzata, il deposito avrà la seguente costituzione:

- n.2 serbatoi fuori terra da mc.600 ciascuno per gasolio bunkeraggio
- n.1 serbatoio fuori terra da mc.50 per gasolio denaturato per motopesca
- n. 3 serbatoi tumulati da mc.3.000 ciascuno per GPL
- mc. 100 di olio lubrificante in confezioni varie e sigillate.
- Totale capacità mc.10.350**

Nel deposito sono inoltre presenti i seguenti serbatoi di servizi ed attrezzature:

- n.1 serbatoio da mc 20 per olio esausto
- n.1 serbatoio da mc 1 destinato ad odorizzante
- n.1 punto di travaso per scarico navi
- n.4 punti di travaso per il carico GPL in ATB
- n.1 area pompe/compressori GPL per la movimentazione del prodotto,

h R



tubazioni braccio di carico mare – serbatoi gpl:

- N° 1 Ø 6" lungh. mt 70 ca (fase liquida)
- N° 1 Ø 4" lungh. mt 70 ca (fase gas)

Tubazioni serbatoi gpl – sala pompe:

- N° 3 Ø 8" lungh. mt 12 ca (fase liquida)

Tubazioni sala pompe – punti di carico autobotti:

- N° 1 Ø 6" lungh. mt 75 ca (fase liquida)
- N° 4 Ø 3" lungh. mt 30 ca (fase liquida)

Articolo 2

La Società COSTA BIOENERGIE S.r.l., sotto pena di decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, è tenuta ad ultimare i lavori relativi alla modifica ~~del deposito~~ del deposito costiero di prodotti petroliferi sito in Val del Rio (Chioggia), nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre due anni a decorrere dalla data del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Eventuali proroghe potranno essere concesse con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 3

Alla Società è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito costiero di prodotti petroliferi sito in Val del Rio (Chioggia), di cui all'articolo 1.

Articolo 4

La Società, per quanto concerne l'obbligo della scorta di riserva di prodotti petroliferi, è tenuta ad osservare le disposizioni stabilite dal D.Lgs. del 31 dicembre 2012, n. 249.

Articolo 5

La Società non potrà iniziare l'esercizio delle nuove opere prima dei collaudi o delle verifiche definitive delle stesse da parte di apposite commissioni interministeriali, che saranno nominate con successivi decreti da parte, rispettivamente:

- del Ministero dello sviluppo economico;
- del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto riguarda gli interessi marittimi e la sicurezza, ai sensi dei commi n. 2, 3, 4 dell'art. 48 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328.

La richiesta di collaudo o di verifica dovrà essere inoltrata dalla società al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture

h. h.



energetiche e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, non appena completate tutte le opere citate in premessa.

Articolo 6

Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa fiscale, di sicurezza ed ambientale

Articolo 7

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Roma,

26 MAG. 2015

IL DIRETTORE GENERALE
della Direzione Generale per la
Sicurezza degli
Approvvigionamenti e per le
Infrastrutture Energetiche.

(ing. Gilberto Dialuce)

IL DIRETTORE GENERALE
della Direzione Generale per la
Vigilanza sulle Autorità Portuali, le
Infrastrutture Portuali ed il Trasporto
Marittimo per Vie d'Acqua Interne

(dott. Enrico Maria Rujia)